
COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE PATRIMONIO, ESPROPRI, RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO, EDILIZIA STORICO MONUMENTALE, SPORT



"URBAN CENTER" AL PALAZZO DEGLI ANZIANI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 3° SEMINTERRATO PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI CONTRATTO

responsabile del procedimento : Arch. Viviana Caravaggi Vivian

febbraio 2017

progetto architettonico Arch.Patrizia Piatteletti Geom. Umberto Montesi coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Geom.Massimo Bastianelli

collaboratori Ing. Massimo Conti Geom. Danilo Manzotti SC

COMUNE DI ANCONA OGGETTO: **APPALTO ESECUZIONE DELLA LAVORI** DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL TERZO PIANO SEMINTERRATO DEL **PALAZZO DEGLI** ANZIANI, **ADIBIRE** AD 'URBAN DA CENTER'.CIG Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge **TRA** - Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423, rappresentato da xxxxx, nato ad xxxxx il xxxxxx, domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede comunale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ancona, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione xxxxxxxxxx conferitagli con decreti sindacali n. xxxxxxx, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.28 del vigente Statuto comunale, dell'art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, In seguito denominato "Comune"; E Nel caso l'Atto sia sottoscritto dal legale rappresentante la carica in, via/piazza, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse del..., via, Codice fiscale Partita I.V.A., iscritta al n del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, capitale

sociale euro, nella sua qualità di, a
ciò autorizzato con
Nel caso l'Atto sia sottoscritto da un PROCURATORE
Sig il,
domiciliato per la carica in, via, il quale dichiara di intervenire al
presente atto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e
nell'interesse di di seguito per brevità denominata "Impresa" con
sede legale invia/piazzaCodice fiscale n, Partita
I.V.A, iscritta al numero nel Registro delle Imprese
di, capitale sociale euro, giusta procura a rogito
del Dott, notaio in,,,,,,,, in data, repertorio n/
raccolta, registrata, rilasciatagli da,
dell'impresa medesima, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio
di Amministrazione del
Detta procura, che si allega al presente atto sotto la lettera "xxxxxx ",
costituisce parte integrante e sostanziale di questo rogito dichiarando, inoltre,
il suddetto procuratore che tale procura è tuttora valida ed operante per non
essergli stata revocata né in tutto né in parte.
Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI)
- Sig il,
domiciliato per la carica in, via/piazza il quale dichiara di intervenire
al presente atto, non in proprio bensì in nome, per conto e nell'interesse
del/la, con sede legale in, via
Codice fiscale Partita I.V.A iscritta al n del
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, capitale sociale

euro, nella sua qualità di	
e del/la, via	
Codice fiscale Partita I.V.A iscritta al n del	
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, capitale sociale	
euro, nella sua qualità diprocuratore,	
rispettivamente mandataria e mandante del raggruppamento temporaneo tra	
le imprese costituito con mandato collettivoa rogito	
Notaioin , in data, repertorio n, raccoltaregistrato	
in datache,, si allega sotto lettera " " a formarne parte	
integrante e sostanziale.	
In seguito denominata "Impresa";	
Premesso:	
- che, con deliberazione di Giunta comunale n del 2016, è stato	
approvato il progetto definitivo dei lavori rifunzionalizzazione del terzo	
piano seminterrato del palazzo degli anziani, da adibire ad 'urban center';	
- che con determinazione dirigenziale del è stato	
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione dei	
lavori di esecuzione della rifunzionalizzazione del terzo piano seminterrato	
del palazzo degli anziani, da adibire ad 'urban center' ,per un importo dei	
lavori da appaltare di euro 330.278,58 (trecentotrentamiladuecentosettanotto	
virgola cinquantotto), oltre I.V.A., di cui euro 322.330,34	
(trecentoventiduemilatrecentotrenta virgola trentaquattro) oltre I.V.A.,	
oggetto di offerta a ribasso, euro 7.948,24 (settemilanoventoquarantotto	
virgola ventiquattro) oltre I.V.A., per oneri di sicurezza non soggetti a	
ribasso;	

- che per l'esecuzione dei suddetti lavori è richiesta la categoria prevalente	
"OG2" ai sensi dell'art.4 del capitolato speciale di appalto;	
- che con il medesimo provvedimento dirigenziale del	
n si è determinato l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione	
dei suddetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma	
2, lettera c) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 da aggiudicarsi con il criterio del	
minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale a valere	
sull'elenco prezzi ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a), del citato decreto	
legislativo, in combinato disposto con l'art.33, comma 1, lettera i) del D.P.R.	
207/2010, ultrattivo nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 216, comma 4,	
del D.lgs. 50/2016;	
-che con la sopra richiamata determinazione a contrattare si è stabilito di	
stipulare il contratto di pubblico appalto "a corpo e misura", ai sensi	
dell'art.43, comma 6,del DPR 5.10.2010 n.207, rimasto in vigore a norma	
dell'articolo 217 comma 1 lett u) del D.Lgs. n.50/2016.;	
- che, in seguito all'espletamento della procedura negoziata, i lavori sono stati	
aggiudicati provvisoriamente all'Impresa / per aver offerto il ribasso del	
% (),da applicarsi sull'importo soggetto a ribasso, come	
da verbale di gara del conservato agli atti della	
Direzione;	
- che con provvedimento dirigenziale del n sono state	
approvate le risultanze del citato verbale di gara del e i	
lavori sono stati, pertanto, aggiudicati definitivamente all'Impresa / per il	
conseguente importo di euro() oltre I.V.A. di	
cui euro () oltre I.V.A. per lavori, euro	

(
- che è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'Impresa /	
dei prescritti requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 del d.lgs.18 aprile	
2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni per la stipula del	
contratto, come da documentazione conservata agli atti della Direzione	
·····;	
- che il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato, ai sensi	
dell'art.76 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 a ciascun offerente con lettera prot.	
a mezzo p.e.c. in data;	
- che si è provveduto a pubblicare l'esito della procedura negoziata ai sensi	
dell'art.98, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50;	
- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art.32, comma 9,	
del d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50 è scaduto il e non	
sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;	
- che l'Impresa/ è in possesso di attestazione di qualificazione alla	
esecuzione di lavori pubblici per categoria e classifica adeguate all'appalto in	
oggetto rilasciata da "" in datacon scadenza al	
- che l'Impresa/ ha presentato, ai sensi del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n.	
187, la dichiarazione relativa alla composizione societaria datata,	
acquisita al numerodel protocollo generale del Comune il(solo per	
le società di capitali);	
- che in data 27 novembre 2015 è stato sottoscritto dal Comune di Ancona e	
dalla Prefettura di Ancona protocollo di legalità, in vigore dal 28 novembre	
2015;	

 - che, in virtù di quanto previsto dal protocollo di legalità sopra richiamato, è	
 stata acquisita informazione antimafia liberatoria datata, acquisita agli	
 atti del Comune di Ancona con il numerodi protocollo generale	
del;	
 oppure	
 - che, in virtù di quanto previsto dal protocollo di legalità sopra richiamato, è	
 stata richiesta alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di, con	
lettera protocollo generale ndel, a mezzo posta elettronica certificata	
in data il rilascio di informazione antimafia;	
- che nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia, si rende	
necessario procedere alla stipulazione del contratto, in considerazione	
dell'urgenza dei lavori per;	
-che in data 12 gennaio 2016 è stato sottoscritto tra il Comune di Ancona e le	
Organizzazione sindacali CGIL, CISL, UIL, il protocollo d'intesa in materia	
di appalti di lavori, forniture di beni e servizi", il quale, tra l'altro, prevede	
che il Comune di Ancona provveda al pagamento diretto dei subappaltatori e	
dei cottimisti ai sensi dell'art.105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;	
-che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.31 del d.lgs. Del 18	
aprile 2016, n.50 è giusta determinazione dirigenziale n.xxx	
del xxxxxxxxxxxx;	
- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto.	
Convengono e stipulano quanto segue.	
Art.1 – Richiamo della premessa e delle dichiarazioni rese dall'Impresa	
per la partecipazione alla gara.	
Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, la lettera	

di invito e le dichiarazioni a contenuto negoziale, prodotte	
dall'Impresa/ a corredo dell'offerta, costituiscono parte integrante e	
 sostanziale del presente contratto.	
 Art.2 – Oggetto.	
Il Comune di Ancona, come sopra rappresentato, affida all'Impresa /	
 che, come sopra rappresentata accetta senza riserva alcuna	
 l'appalto relativo ai lavori e forniture necessari per la rifunzionalizzazione del	
 terzo piano seminterrato del Palazzo degli Anziani, da adibire ad 'Urban Center.	
 Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 136 del 13 agosto 2010 e	
 successive modifiche ed integrazioni:	
 a) il codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il	
seguente:;	
 b) il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'intervento è il seguente:	
 E32C11000810002;	
 Art.3 – Documenti facenti parte integrante del contratto	
 L'appalto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena inderogabile del	
 presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri, particolari	
 costruttivi contenuti e risultanti dai sotto elencati documenti, facenti parte del	
 progetto esecutivo, dei quali l'Impresa dichiara e riconosce di aver preso	
 piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:	
 - Capitolato speciale di appalto;	
 ;	
 ;	
 ;	
 ;	

;	
;	
;	
Il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi, l'analisi dei prezzi, il	
cronoprogramma e la stima degli oneri di sicurezza in copia conforme	
informatica degli originali cartacei, ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 3, del	
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, sono allegati al presente contratto	
rispettivamente sotto le lettere".	
I restanti documenti sopra elencati - unitamente al Piano operativo di	
sicurezza di cui all'art.89, comma 1, lettera h) del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81-	
firmati dalle parti e datati con la data odierna, si intendono qui integralmente	
riprodotti a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto	
ancorché ad esso non materialmente allegati e, unitamente agli originali di	
capitolato speciale di appalto, elenco prezzi, analisi dei prezzi,	
cronoprogramma lavori e stima degli oneri di sicurezza per concorde volontà	
delle parti, verranno conservati presso il Comune – Direzione	
Art. 4 – Divieto di cessione del contratto e subappalto	
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.	
Si dà atto che l'Impresa / ha dichiarato/ non ha dichiarato a corredo	
dell'offerta di voler subappaltare i lavori appartenenti alla categoria	
xxxxxxxxxxxx nei limiti di legge.	
Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'art. 105 del d.lgs. 18	
aprile 2016 n.50, i lavori che l'Impresa ha indicato a corredo dell'offerta	
possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le	
modalità previsti dall'art. 105 del d.lgs /2006.	

 L'Impresa, ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, deve	
 comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione	
 dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del	
lavoro, servizio o fornitura affidati.	
Il Comune di Ancona provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e	
dei cottimisti in ottemperanza quanto stabilito nel "Protocollo di Intesa in	
 materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizio" sottoscritto tra il	
comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in data 12	
gennaio 2016, così come specificato all'art, del capitolato speciale di	
appalto.	
Art.5 - Sanzioni penali e civili per il subappalto non autorizzato	
Ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82, come modificato ed integrato dall'art.	
8 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 2	
d.l. 139/95 convertito con modificazioni nella legge 246/95, l'Impresa/	
che concede, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte,	
alcune opere senza autorizzazione del Comune è punita con la pena	
dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e dell'ammenda non inferiore a 1/3 del valore	
dell'opera affidata in subappalto o a cottimo e non superiore ad 1/3 del valore	
complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Il subappaltatore o il cottimista è	
punito con la pena dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda pari ad	
1/3 del valore dell'opera ricevuta in subappalto o cottimo. Il contratto di	
subappalto o di cottimo non autorizzato fra appaltatore e subappaltatore è	
nullo per violazione dell'art.105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50. L'esecuzione	
del subappalto o del cottimo senza la predetta autorizzazione comporta per il	
Comune la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto per	

grave inadempimento dell'Impresa ai sensi e con le modalità dell'art.108 del	
d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.	
Art.6 – Corrispettivo dell'appalto	
Il contratto è stipulato "a corpo e misura", ai sensi dell'art.43, comma 6,del	
DPR 5.10.2010 n.207, rimasto in vigore a norma dell'articolo 217 comma 1	
 lett u) del D.Lgs. n.50/2016.;	
- Che, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il Comune di	
Ancona ha proceduto alla verifica dei conteggi presentati da	
riscontrandone l'esattezza;	
(oppure)- Che, ai sensi dell'art.119 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il	
Comune di Ancona ha proceduto alla verifica dei conteggi presentati da	
 e, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari, ha provveduto in	
 presenza di errori di calcolo a correggere i prodotti ed il prezzo complessivo	
 rappresentato dalla somma di tali prodotti ;	
 (oppure) – Che tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello	
dipendente dal ribasso percentuale offerto è stata accertata una percentuale	
 di discordanza delsulla base della quale sono stati corretti i prezzi	
unitari offerti;	
Il corrispettivo dell'appalto è stabilito in presunti euro xxx (xxxx virgola	
xxxx) ed è così costituito:	
- euro xxxx (xxxx virgola xxxx) per lavori;	
- euro xxxx (xxxxx virgola xxx) per oneri di sicurezza generali;	
Il corrispettivo dell'appalto è al netto dell'I.V.A. e resta fisso ed invariabile .	
I prezzi unitari offerti, (corretti con penna di colore rosso sulla base della	
percentuale di discordanza del), costituiscono i prezzi contrattuali	

come da lista delle lavorazioni e delle forniture del lavoro – Modulo Lista-,	
che, in copia conforme informatica dell'originale cartaceo, ai sensi	
dell'articolo 22 commi 1 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è	
allegata al presente contratto sotto la lettera "".quale sua parte	
integrante e sostanziale mentre l'originale cartaceo viene conservato agli atti	
 della Direzione	
 Art.7 – Anticipazioni	
 Ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, all'Impresa/	
 verrà corrisposta l'anticipazione pari al 20% (venti per cento) con le	
 modalità previste nel medesimo comma 18, dell'art.35 del decreto sopra	
 citato.	
 Art.8 – Fatturazione e pagamenti	
 Per i pagamenti in acconto e a saldo si fa rinvio agli articoli xx e xx del	
 capitolato speciale d'appalto.	
I pagamenti verranno effettuati all'Impresa dietro ricevimento di regolari	
 fatture redatte secondo le norme fiscali in vigore e intestate al Comune di	
 Ancona – Direzione Le fatture dovranno essere	
 inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n.	
 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55 /2013.	
 Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno	
 tassativamente contenere:	
 a) codice identificativo gara (CIG):	
 b) codice unico progetto (CUP):	
 c) gli impegni di spesa: capitolo – azione – impegno	
c) il codice Iban dell'Impresa.	

d) il Codice Univoco Ufficio (CU): xxxxxxx.	
Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello	
 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, da operare	
sull'importo netto progressivo delle prestazioni.	
Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione	
finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte dal	
 responsabile e dal direttore dell'esecuzione, previo rilascio del documento	
unico di regolarità contributiva.	
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di	
 ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle	
irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o	
dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.	
Il responsabile del procedimento (rup) provvederà a fornire, durante la	
 vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed	
invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti	
causa di rifiuto del documento fiscale.	
 L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore e	
dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi	
previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di	
regolarità contributiva (D.U.R.C.).	
Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'	
art.30, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.	
 L'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni previste	
dall'art. 48 -bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui	
 al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.	

 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a	
verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento	
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare	
complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia	
s.p.a comunichi un inadempimento a carico del beneficiario,	
l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di	
attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non	
 verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.	
L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di	
controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del	
presente capitolato.	
Art. 9- Modalità di pagamento del corrispettivo	
I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti	
dedicati al presente contratto, comunicati dalla Impresa al Comune, ai sensi	
dell'art. 3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive	
modificazioni ed integrazioni, con nota datata acquisita agli atti	
del Comune in data protocollo n che viene	
conservata agli atti della Direzione	
L'Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati	
trasmessi.	
Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito	
del mandato di pagamento, saranno a carico dell'appaltatore.	
Art. 10 - Obblighi dell'Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi	
 finanziari	

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
cui all'art. 3 legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed	
integrazioni.	
Art.11 – Risoluzione del contratto	
Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di	
cui all'art.xxx dell'allegato capitolato speciale di appalto.	
 Ai sensi dell'art. 3, comma nove bis della legge 13 agosto 2010 n.136	
costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto il mancato	
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
 consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
 Art.12 - Tempo per l'ultimazione dei lavori	
Il tempo utile per ultimare i lavori è stabilito in 2190 (duemilacentonovanta)	
 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.xx del capitolato speciale di	
 appalto.	
 Art.13 – Penali	
 Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l'ultimazione dei lavori	
 saranno applicate le penali di cui all'art.xx dell'allegato capitolato speciale	
 d'appalto, inserite per obbligo normativo ai sensi dell'art.108, comma 4, del	
 d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e punto 4.2.6. dello schema di determinazione	
 ANAC contenente "Linee guida per le procedure di affidamento dei contratti	
 pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di	
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".	
 È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori	
spese.	
 Art.14 – Sospensioni e ripresa dei lavori. Proroghe	

Den 1	
Per le proroghe, le sospensioni e la ripresa dei lavori si fa rinvio all'art.107	
del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.	
Art.15 – Oneri a carico dell'Impresa.	
 Sono a carico dell'Impresa gli obblighi e gli oneri previsti nell'allegato	
capitolato speciale di appalto in modo particolare quelli previsti agli articoli	
 xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx	
Art. 16 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva	
In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i	
commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.	
Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l'Impresa/ si	
 obbliga, ai sensi dell'art.9 della Legge Regione Marche 18 novembre 2008	
n.33, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti	
nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli	
 accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative	
in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo	
successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro	
sostituzione, anche qualora l'Impresa non aderisca alle associazioni di	
 categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura	
 e dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.	
 L'Impresa/ è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle	
norme di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori o subcontraenti nei	
 confronti dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il	
subcontratto non siano stati autorizzati non esime l'Impresa dalla	
 responsabilità di cui si tratta.	
 Si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori	

dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di	
Art. 17 – Responsabilità dell'Impresa e obblighi assicurativi	
L'Impresa/ si assume ogni responsabilità per infortuni o danni	
eventualmente causati a persone o cose, sia del Comune, sia dell'Impresa	
medesima, sia di terzi, nell'esecuzione del presente contratto. Il Comune è	
indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. L'Impresa in	
attuazione dell'art.xxx dell'allegato capitolato speciale di appalto ha esibito	
polizza di assicurazione n dellaper	
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi e garanzia di	
manutenzione che verrà conservata agli atti della Direzione	
Art. 18 - Piano operativo di sicurezza	
L'impresa/ ha esibito, ai sensi degli articoli 100 e 89, comma 1, lettera h)	
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il piano di sicurezza e di coordinamento e il	
piano operativo di sicurezza che formano parte integrante del presente	
contratto ancorché ad esso non materialmente allegati.	
I suddetti piani di sicurezza , firmati dalle parti e datati con la data odierna,	
verranno, per concorde volontà delle parti, conservati presso il Comune	
-Direzione	
Le ripetute violazione dei piani di sicurezza da parte dell'impresa	
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
Art.19 - Danni cagionati da forza maggiore	
Per i danni causati da forza maggiore si richiama integralmente quanto	
stabilito all'articolo 107, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.	
Art.20 – Cauzione definitiva	

Si dà atto che, ai sensi dell'art.103, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50,	
l'Impresa ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro	
dell'importo di contratto,	
[eventuale] ridotto del xx% (xx per cento), ai sensi dell'art. 93, comma 7, del	
d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, mediante polizza fideiussoria n.	
emessa in data da con autentica di firma,	
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché	
ad esso non materialmente allegata.	
Detta polizza fideiussoria viene conservata agli atti della Direzione	
Art. 21 – Protocollo di legalità e controlli antimafia	
L'Impresa/dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui	
al protocollo di legalità sottoscritto il 27 novembre 2015 dal Comune di	
Ancona con la Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il	
contenuto e gli effetti.	
L'Impresa si obbliga e si impegna a far obbligare espressamente	
subappaltatori e subcontraenti interessati all'osservanza rigorosa delle	
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche	
con riguardo al nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei	
lavoratori in materia contrattuale e sindacale.	
L'impresa/accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente	
ai subappaltatori e subcontraenti interessati:	
a) i casi di risoluzione automatica del contratto o del subcontratto da parte del	
Comune di Ancona o dell'Impresa/indicati all'art. 2 dello stesso protocollo	
di legalità;	

 b) a trasmettere al Comune di Ancona tutti i dati previsti dal protocollo di	
 legalità relativi ai subappaltatori e subcontraenti interessati, a qualunque	
 titolo, all'esecuzione dell'appalto relativamente a:	
- contratti conclusi dall'Impresa/e autorizzati/approvati dal Comune di	
 importo pari o superiore a euro 150.000,00;	
 - contratti di cui all'art. 1 commi 53 e 54 della legge 190/2012 conclusi	
dall'Impresa/e autorizzati/approvati dal Comune di qualunque importo.	
L'Impresa/si obbliga a dare conoscenza tempestiva alla Prefettura di	
Ancona e al Comune di Ancona di ogni tentativo di concussione che si sia in	
qualunque modo manifestato nei confronti della medesima, degli organi	
 sociali o dei dirigenti.	
 L'Impresa/si obbliga a far rispettare il protocollo di legalità ai propri	
 subappaltatori e subcontraenti tramite l'inserimento delle clausole	
 contrattuali di cui all'art. 2 del medesimo protocollo di legalità nei contratti	
 con questi stipulati.	
 Art. 22 – Controlli e collaudo	
 Per i controlli e il collaudo dei lavori valgono le specifiche disposizioni di	
 cui agli artt. xx, xx, xx del capitolato speciale di appalto	
 Art. 23 - Elezione di domicilio dell'appaltatore	
 A tutti gli effetti del presente contratto l'Impresa/elegge domicilio presso	
Art. 24 – Controversie	
 Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla	
 competenza esclusiva del Foro di Ancona come stabilito nell'art. xxx del	
 capitolato speciale d'appalto.	
 Art. 25 - Variazione composizione societaria (solo per le società di	

 capitali)	
 L impresa/ è tenuta a comunicare immediatamente al Comune ogni	
variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2%	
 (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente	
contratto mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. 11	
 maggio 1991 n.187 e richiamata in premessa .	
 Art. 26 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti	
 Pubblici.	
 L'Impresa/ prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei	
 dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di	
 comportamento integrativo del Comune di Ancona pubblicato sul sito	
 internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione	
 documenti generali di cui dichiara di aver preso piena conoscenza e si	
 obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo,	
 per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta	
 in essi previsti.	
 Art. 27 Clausola risolutiva espressa	
 Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal	
 capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto,	
 ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione	
 in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec	
 all'Impresa/ nei seguenti casi :	
 a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento	
 dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice	
di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della	

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;	
b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 201	
n. 136 e successive modificazioni ;	
c) mancata comunicazione al Comune e alla Prefettura dei tentativi d	i
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della	
Impresa/, degli organi sociali o dei dirigenti della società ogni qualvolt	a
nei confronti di pubblici amministratori, che abbiamo esercitato funziori	i
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misur	a
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 31	7
del c.p.;	
d) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagin	e
sociale o dei dirigenti dell'Impresa/, sia stata disposta misura cautelare	0
sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 31	7
c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater, 320 c.p., 322 c.p., 322	-
bis , 346-bis c.p. , 353 c.p. , 353-bis c.p	
e) comunicazione da parte della Prefettura di informazioni interdittive di cu	i
all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, fatta salva la facolt	à
prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 n. 90, convertito nella Legge de	1
11 agosto 2014 n. 114. Sarà applicata, a carico dell'impresa/ oggett	0
dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura de	1
15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato)
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al moment	
eseguite; il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predett	2
penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lg	3.
159/2011, in occasione della prima erogazione utile (nel caso di stipula de	l

contratto nelle more dell'acquisizione del provvedimento prefettizio).
f) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizione in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina
del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26 giugno 2014
n. 90, convertito nella Legge del 11 agosto 2014 n. 114.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,
convalidato dall'autorità giudiziaria;
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
Art. 28– Assenza di cause interdittive
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165 e successive modificazioni l'Impresa/, con la sottoscrizione del
presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di
servizio, per conto dell'Ente nei confronti dell'Impresa/ medesima.
Art.29 - Conflitto di interessi
L'ing. Ermanno Frontaloni che sottoscrive il presente contratto in
rappresentanza del Comune, dà atto, rendendo al riguardo dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i.,

conservate agli atti della direzione Gare e appalti, contratti e costituenti parte	
integrante del presente contratto ancorché ad esso non materialmente	
 allegate, poiché quivi di seguito riportate nel loro identico ed essenziale	
contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:	
 - non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di	
 incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 29 del d.lgs. 18	
 aprile 2016, n.50, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice di comportamento	
integrativo del Comune di Ancona	
- non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n.	
 62/2013 e all'art. 18 del citato codice di comportamento del Comune di	
 Ancona.	
 - non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n.	
 165/2001 e successive modificazioni;	
 - non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 e del codice di	
comportamento del Comune di Ancona."	
Art. 30– Privacy	
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196,	
saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo	
svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati	
al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto	
contrattuale.	
Il legale rappresentante dell'Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa	
di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.	
Art. 31 – Spese	
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell'Impresa.	

 Sono pure a carico dell'Impresa le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti	
 per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di	
 emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.	
 Le parti danno atto che tutte le disposizioni contemplate nel contratto sono	
 relative ad operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Il presente	
 contratto è pertanto soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5	
 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
 L'Impresa prende atto che la clausola penale inserita nel capitolato speciale	
 d'appalto è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9	
 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e,	
 pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa	
 obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni	
 all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore	
 imposta che l'Impresa si obbliga a versare al Comune entro cinque giorni	
 dalla richiesta.	
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.	
N. 642 del 26 ottobre 1972, autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia	
delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972 del 16	
 febbraio 2015.	
Letto confermato e sottoscritto	
xxxxxxxxxxxx (firmato digitalmente).	
xxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)	